

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

N. 7 DEL 25 LUGLIO 2023

Parere su proposta di verifica degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/2000

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **luglio**, la sottoscritta Simona ANGEI, Revisore Unico dei Conti del Comune di Sostegno, nominato con verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 3 giugno 2021 per il periodo 06/06/2021 – 05/06/2023, presso il proprio studio in Torino, ha effettuato il controllo e le verifiche propedeutiche al rilascio del parere sulla proposta di deliberazione che sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale di ricognizione sulla permanenza degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL (anno 2021).

La sottoscritta:

presa in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di Sostegno (BI) avente ad oggetto "*Verifica degli equilibri di bilancio – art. 193 del D.Lgs. 267/2000*", per la redazione, e successiva trasmissione al Consiglio Comunale, del proprio parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2), del D. Lgs. 267/2000 **esaminata** la procedura seguita e la documentazione presentata

rileva

quanto segue.

L'articolo **193 del T.U.E.L.** dispone che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta **entro il 31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo **175, comma 8, del T.U.E.L.** prevede che "*mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*".

Al fine di monitorare l'andamento complessivo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, gli Enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente, sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del Fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli Enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del T.U.E.L.;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

a) verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

b) intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

c) monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

* * *

ANALISI SELLA DOCUMENTAZIONE

La scrivente procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato l'esistenza di situazioni che possano generare squilibri di parte corrente e/o di parte capitale, nella gestione di competenza e/o nella gestione dei residui e, nella propria Relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha richiesto variazioni degli stanziamenti di bilancio necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e pertanto non sussiste la necessità di operare modifiche alle attuali

previsioni per il suddetto scopo.

La scrivente, pertanto, prende atto che gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e che, pertanto, non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri medesimi.

In merito alla congruità degli accantonamenti del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla verifica dell'andamento delle entrate l'accantonamento risulta congruo.

Per quanto consta in ordine agli organismi partecipati, non sono state segnalate necessità di effettuare accantonamenti ai sensi dei commi 552 e seguenti dell'art. 1 della Legge 147/2013 s.m.i.

* * *

Per quanto sopra esposto,

- visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi finanziari,
- Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- Verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 25 luglio 2023;
- Verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2022-2025;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li 25 luglio 2023

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Simona ANGEI